

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2016, n. 22-3645

Approvazione, per l'anno 2016, dei criteri di riequilibrio per la ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 1/2004.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

L'art. 35, comma 7, della legge regionale, 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli enti gestori delle attività socio-assistenziali.

La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 dispone, ai fini della ripartizione del suddetto fondo, i seguenti criteri di destinazione delle risorse:

- 35% in base alla popolazione residente;
- 25% in base agli anziani ultra settantacinquenni residenti;
- 25% in base ai minori residenti;
- 15% in modo inversamente proporzionale al rapporto popolazione/superficie territoriale.

Tale provvedimento stabilisce inoltre di demandare ad apposita deliberazione annuale della Giunta regionale la definizione di modalità di riequilibrio delle assegnazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 12-2145 del 28 settembre 2015, stante la contrazione delle risorse regionali disponibili, è stata prevista:

- l'attribuzione agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delle risorse afferenti al suddetto fondo regionale, in misura proporzionale alle quote 2014 (quote risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 26-7381/2014);
- l'attribuzione con i criteri di ripartizione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 del 20 novembre 2006 e s.m.i, agli enti stessi, per le funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti (ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004) della sola somma trasferita dalle Province, pari € 6.300.000,00, senza ulteriore integrazione di risorse regionali come originariamente previsto.

Dato atto che in data 5 luglio 2016 si è svolto un incontro tra l'Amministrazione regionale, l'ANCI e il Coordinamento regionale degli Enti gestori (come da documentazione agli atti dell'Assessorato), durante il quale è stato concordato di mantenere, per il 2016, invariati i vigenti criteri di ripartizione del Fondo indistinto regionale e della somma per l'esercizio competenze previste dall'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004, per garantire continuità nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali.

Lo stanziamento iniziale sul capitolo 153157/2016 “Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 1/2004) ammonta a € 63.748.000,00 (assegnazione n. 100365)

Peraltro, con deliberazione della Giunta regionale n. 11-2699/2015, la quota pari € 20.308.085,57, stanziata sul capitolo 153157 nel bilancio pluriennale 2015-2017 – esercizio 2016-, è stata assegnata agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e ripartita agli stessi con determina n. 1098/2015, in misura proporzionale alle quote attribuite nell’anno 2015 (risultanti dall’applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 12-2145/2015).

A fronte pertanto dello stanziamento iniziale di € 63.748.000,00, detratta la suddetta somma di € 20.308.085,57, le restanti risorse pari ad € 43.439.914,43 vengono assegnate in base ai seguenti criteri di riequilibrio:

- per le competenze previste dall’art. 5, comma 4, della legge regionale. n. 1/2004, viene ripartita agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, con gli specifici criteri attualmente in vigore, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006 e s.m.i, la somma di € 6.300.000,00, corrispondente al trasferimento storico effettuato dalle Province;
- la restante somma afferente al suddetto fondo regionale indistinto, pari ad € 37.139.914,43, (€ 43.439.914,43 meno € 6.300.000,00) viene ripartita agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in misura proporzionale alle quote attribuite nell’anno 2015 (risultanti dall’applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 12-2145/2015); tale ripartizione avverrà sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2016;

visto l’art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

vista la Legge regionale n. 6 del 6 aprile 2016: “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 “Approvazione di criteri transitori per la ripartizione del Fondo regionale di cui all’art. 35 della legge regionale n. 1/2004”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-2145 del 28 settembre 2015 “Approvazione di criteri di riequilibrio - per l’anno 2015 - per la ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, di cui all’art. 35, comma 7, della legge regionale n. 1/2004”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11-2699 del 23 dicembre 2015 “Approvazione dei criteri di riequilibrio per l’anno 2016, per la ripartizione agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali di una quota, ammontante ad Euro 20.308.085,57, del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1”;

vista la deliberazione della Giunta regionale. n. 1-3185 del 26 aprile 2016 Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

informata con nota del 13 luglio 2016 la competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 35, comma 8 della legge regionale n. 1/2004;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime

delibera

di stabilire che le risorse afferenti al fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, ammontanti ad euro 43.439.914,43 sul capitolo 153157/2016 (assegnazione n.100365) vengano ripartite agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali secondo i seguenti criteri:

- € 6.300.000,00 agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per le competenze previste dall’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 1/2004 e con gli specifici criteri attualmente in vigore, in base alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006 e s.m.i.;
- € 37.139.914,43 agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali in misura proporzionale alle quote ripartite nell’anno 2015 (risultanti dall’applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 14-714/2010 e n. 12-2145/2015); tale ripartizione avverrà sulla base dell’effettivo assetto territoriale degli Enti medesimi nell’anno 2016.

Il presente atto è di programmazione e non costituisce effetti giuridici verso terzi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)